ANTONIO RESCHIGNA
NOTAIO
Via del Lauro, 2
20121 MILANO
Tel. 02.89011141 - Fax 02.89015504

Repertorio n. 52612 Raccolta n. 17899

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
A SOCIO UNICO
(Società "IN HOUSE" ai sensi del D.L. 19 AGOSTO 2016 n. 175)
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 25 (venticinque) del mese di novembre.
In Milano, nel mio studio in via del Lauro n. 2
Avanti a me dottor Antonio Reschigna notaio in Milano ed iscritto nel Collegio Notarile di Milano,
è personalmente comparso:
- PONZINI ROBERTO GIUSEPPE, nato a Milano (MI) il 26 marzo 1962, domiciliato per la carica presso la sede del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi , sita in Milano, Via Carroccio n. 6,
che dichiara di intervenire al presente atto e di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante del:
"Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi"
con sede in Milano (MI), Via Carroccio n. 6 , codice fiscale: 80087410157,
ordine professionale istituito ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382/1944, ente pubblico non economico costituito secondo le prescrizioni dell' art. 1 della Legge n. 70/1975, dell' art. 3 del D.P.R. n. 68/1986 e dall' art. 3 del D.P.R. n. 267/1987,
munito degli occorrenti poteri in forza ed in esecuzione della delibera 390 e 391 come da verbale del Consiglio Direttivo in seduta ordinaria n. 602 datato 13 ottobre 2016, esecutiva a tutti gli effetti, che in copia certificata conforme al suo originale dal Libro Adunanze del Consiglio da me Notaio in data odierna n. 52611 del Rep. al presente Atto si allega alla lettera A).
Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, in rappresentanza come sopra, mi conferma essere detto Collegio costituito in Italia ed essere sottoposto alla legislazione italiana, mi dichiara inoltre in riferimento agli studi eseguiti, citati in apertura nella detta seduta consigliare, al fine della costituzione della costituenda società e precisamente i vantaggi di costi che conseguiranno al Collegio gestendo i servizi direttamente e soprattutto, la possibilità che ne conseguirà di poter controllare la qualità dei servizi ricevuti dalla costituenda società "in house", tenuto conto della particolarità e delle esigenze del Collegio, particolarità data dalla sua natura, e quindi detto comparente con il presente atto

dispone e conviene quanto segue:

1) E' costituita dal Collegio dei Periti Industriali e Periti

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI MILANO 2
In data 30 novembre 2016
al N. 60969 Serie 1T
Esatti per Imposte:
Registro € 200,00
Ipotecaria € //
Catastale € //
Bollo € 156,00

ISCRITTO
AL REGISTRO DELLE IMPRESE
di MILANO
in data 1 DICEMBRE 2016
al Protocollo N. 416852/2016

Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi, a mezzo del sovra comparso rappresentante, con atto unilaterale, una Società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione:

"QUALIPER S.R.L."
società unipersonale.

2) La società ha sede in Milano (MI).
Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. c.c. i soci costituenti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Milano (MI) Via Carroccio n. 6.
3) L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:
1. La Società potrà esercitare ogni attività, anche di prestazione di servizi che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi riterrà utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
2 fermo restando che almeno l'80% dell' attività deve essere svolta in favore del controllante e comunque per l'80% del fatturato annuo, la Società ha per oggetto esclusivo, su affidamento diretto del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi "in house providing", in generale la gestione di servizi a rilevanza economica e non, relativi a:
a. Servizi di segreteria e di tutte le attività tecniche, amministrative, commerciali, manutentive e quant' altro necessarie per perseguire tutti gli scopi istituzionali dell'organo amministrativo;
b. istituzione di corsi di preparazione alla professione e perfezionamento/formazione continua, anche avvalendosi di consulenti esterni, altri soggetti pubblici e privati e/o in partnership con questi ultimi ed altri Ordini e Collegi professionali;
c. promozione e realizzazione di iniziative editoriali (scritte, audiovisive e su supporti magnetici e altri sistemi, riservandosi i diritti di copyright), promozione e finanziamento di convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;
d. sostegno dell'attività di enti (inclusi gli altri Collegi prevalentemente locali dei Periti Industriali ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo delle attività del settore tecnico-ingegneristico e nei campi di attività proprie dei Periti industriali
e. attività di consulenza tecnica, fiscale, tributaria, legale, amministrativa, logistica, ed affini (anche in partenariato con soggetti pubblici e privati) agli iscritti al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi e agli altri Collegi territoriali ;
f. promozione e tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico dei Periti Industriali di particola-

re interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;

g. organizzazione, promozione, ed eventuale finanziamento (anche in partenariato con enti pubblici e privati) di tutte le attività amministrative, organizzative, tecniche, commerciali afferenti l'attuazione del regime di certificazione delle competenze professionali dei Periti Industriali iscritti al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi e altri Collegi ai sensi della UNI EN 17024 in collaborazione con Enti Certificati e/o Accredia;

3 La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nei limiti di legge, nonché, sempre nei limiti testé richiamati, le attività di diritto privato utili ai propri fini.

4 La Società può, ove consentito dalla legge e dal presente statuto, assumere direttamente ed indirettamente ma comunque non nei confronti del pubblico partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

5 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge di tempo in tempo in vigore e dal presente statuto. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a soggetti iscritti in Albi od Elenchi, nonché le prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dal Collegio dei Periti Industriali, né in affidamento né con gara, disciplinate dall'art. 13 del D. L. n. 223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

4) Il capitale sociale è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) e viene sottoscritto interamente dall'unico socio:

il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi sottoscrive una partecipazione di nominali euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) pari al 100% (cento per cento)del capitale sociale.

5) Si dà atto che il 100% (cento per cento) del capitale sociale di cui sopra pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) viene consegnato nelle mani dell' organo amministrativo a mezzo di assegno postale di pari importo, non trasferibile, in data odierna, n. 7134730852-02 tratto su conto corrente in essere presso Poste Italiane di Milano Piazza

Cordusio 4 all'ordine di QUALIPER S.R.L..
6) Il comparente in rappresentanza come sopra determina che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione nelle persone, del sovra comparso PONZINI ROBERTO GIUSEPPE di FODERARO ANTONIO nato a Legnano il 20 novembre 1959 domiciliato a Cerro Maggiore Via Don Perego n. 17 codice fiscale FDR NTN 59S20 E514Y, di DE GIRARDI ROBERTO,nato a Milano il 14 aprile 1958 domiciliato a Milano Via Giovanni Pastorelli n. 12 codice fiscale DGR RRT 58D14 F205W,
Il comparente in rappresentanza come sopra determina inoltre la nomina di un Revisore Unico nella persona di:
de Tollis Giovanni nato a Milano il 10 settembre 1963 residente in Via Bergognone n. 31 codice fiscale DTL GNN 63P10 F205L, domiciliato per la carica a Milano (MI), Piazza Pio XI n. 1, iscritto all' Albo dei Revisori Contabili al n. 91729 con(D.M. 15/10/1999 pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 2 novembre 1999, iscritto all' Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 3670.
Consiglio che durerà in carica ai sensi del co. 2 dell' Art. 19 dello Statuto Sociale per lo stesso periodo di durata previsto per il Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi e quindi per quattro anni sino al trenta aprile duemiladiciannove, con i poteri di gestione e con il potere di rappresentanza di cui all' articolo 20) dello Statuto Sociale come di seguito allegato al presente atto.
7) La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il primo il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).
8) L'importo globale delle spese per la costituzione si conviene a carico della società qui costituita ed in via presunta si indica in euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).
9) Si allega al presente atto alla lettera B), per formarne sua parte integrante e sostanziale, lo Statuto Sociale formato da 30 (trenta) articoli, contenente le norme relative all'organizzazione e al funzionamento della società, da me letto al comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente Atto da me letto, unitamente all'allegato, al comparente che lo approva e sottoscrive con me notaio alle ore 11 (undici) e 0 (zero) minuti primi.
Omessa la lettura dell' allegato A) per espressa volontà del comparente
F.to Roberto Giuseppe Ponzini
F.to Antonio Reschigna

ALLEGATO A) AL N 52612/17899 DI REPERTORIO

approvato C.D. 14 11 2016

SEDUTA ORDINARIA N. 602 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il 13 ottobre 2016 alle ore 10.00 in piazza Cantore 10 presso EMIT Feltrinelli a Milano, si è riunito il Consiglio Direttivo, a seguito di regolare convocazione prot. 2173 del 10.10.2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Sessione antimeridiana dalle ore 10.00 alle ore 13.00

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

OMISSIS

2a Costituzione Società in house: delibere conseguenti

Nota: alla seduta parteciperanno il Dott. Franco Bonfitto, Avv. Francesco Rampone e il Dott. Giuseppe Cassone.

OMISSIS

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00023248 - 00006FA2 - WOFXR001
00269498 16/11/2016 13:30:23
4578-00088 3A087F24D24E2842
IDENTIFICATIVO : 01150667491575
0 1 15 066749 357 5

Sono presenti: il presidente Ponzini, il segretario Manfredini, il tesoriere Foderaro, il vicepresidente De Girardi i consiglieri Bellotti, Bonalumi, Cairoli (ore 10.10), Caspiati, Costantin, Firmani, Gatti, Norassi, Ornati, Panni (ore 10.35) e Sironi (ore 10.10).

Assenti giustificati://

Invitati: Dott. Franco Bonfitto, Avv. Francesco Rampone e Giuseppe Cassone

1. **Relazione del Presidente, dibattito e delibere conseguenti**

   Il Presidente Ponzini illustra i pareri degli studi legali per la costituzione della società in house e di quanto discusso nel comitato di presidenza, sulla forma societaria più vantaggiosa, sui tempi di costituzione e sui costi notarili. Il dott. Franco Bonfitto ad integrazione della relazione del Presidente evidenzia gli aspetti fiscali.

   Alle ore 10.30 l'Avvocato Francesco Rampone dello Studio La Scala illustra nei dettagli il contenuto del parere, sia sotto l'aspetto giuridico che procedurale.

   Alle ore 11.30 il Dott. Giuseppe Cassone espone gli aspetti relativi al personale dipendente della costituenda Società in House.

Alle ore 13.30 si sospendono i lavori che saranno ripresi dopo la pausa pranzo

Sono presenti: il presidente Ponzini, il segretario Manfredini, il tesoriere Foderaro, il vicepresidente De Girardi i consiglieri Bellotti, Bonalumi, Cairoli (ore 15.15), Caspiati, Costantin, Firmani, Gatti, Norassi, Ornati, Panni e Sironi.

OMISSIS

2a Costituzione Società in house: delibere conseguenti

Dopo aver esaminato il parere dell'Avv. Fugazzola, visto il parere dello Studio La Scala, del Dott. Bonfitto e del Dott. Cassone, previo parere espresso da tutti i consiglieri il Consiglio Direttivo

DELIBERA N. 390

A. **la costituzione di una società di servizi "in house" da parte del Collegio a cui affidare i servizi di Segreteria del Collegio stesso, la formazione continua per gli iscritti, servizi di qualsiasi altra natura a favore degli Iscritti e, in subordine, nella misura massima del 20% del proprio fatturato formazione e servizi per soggetti terzi (delibera all'unanimità)**

B. **La società si configurerà come società a responsabilità limitata (S.r.l.) con socio unico il Collegio. (delibera all'unanimità).**

C. **La ragione sociale della società sarà: "QUALIPER S.r.l." (delibera all'unanimità).**

D. **La sede della società sarà quella del Collegio ad oggi sita in Milano Via Carroccio 6 (delibera all'unanimità).**

E. **Il capitale sociale sarà di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) interamente versato dal Collegio. (delibera a maggioranza. Contrari i Consiglieri Panni, Gatti e Costantin che proponevano un importo inferiore).**

F. **Il CdA della società sarà sempre e comunque nominato dal CD del Collegio e composto solo e soltanto da Consiglieri del CD stesso. In tal senso si determina che il CdA si comporrà di tre Consiglieri nominando in tal senso il Presidente Roberto Ponzini, Il Vice Presidente Roberto De Girardi e il Tesoriere Antonio Foderaro. (delibera all'unanimità).**

G. **I componenti del CdA non percepiranno alcun compenso per l'operato svolto, ma esclusivamente i rimborsi delle spese sostenute e giustificate a piè di lista. (delibera all'unanimità).**

H. **La società avrà un revisore dei conti, la cui scelta sarà determinata in un prossimo CD mediante scelta fra una terna di candidature che verranno fatte pervenire in Collegio dal dott. Bonfitto. (delibera all'unanimità).**

Al fine di attuare la costituzione e l'avvio della Società il Consiglio direttivo all'unanimità

DELIBERA N. 391

OMISSIS di

conferire al Presidente ogni più opportuno potere, nessuno escluso, per intervenire all' atto di costituzione della detta società "in house" avanti al Notaio Antonio Reschigna di Milano pattuendo tutte le clausole più opportune anche dello statuto Sociale, già approvato in bozza dal Consiglio, sottoscrivendo il detto Atto ed ogni documento ad esso accessorio.

OMISSIS.

OMISSIS

DA PAGINA 5

a

PAGINA 9

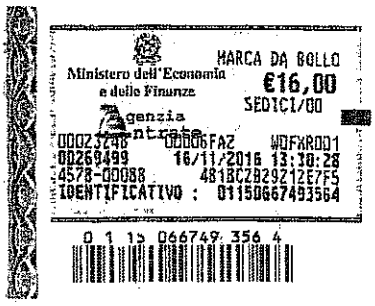

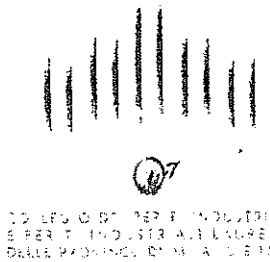

OMISSIS

Conclusi gli argomenti da trattare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18.30.

Il Segretario
Per. Ind. Claudio Manfredini

Il Presidente
Per. Ind. Roberto Ponzini

ALLEGATO 1
OMISSIS

DA PAGINA 11

a

PAGINA 13

COPIA DI DOCUMENTO

(Art. 1 R.D.L. 1666/1937)

REPUBBLICA ITALIANA

N. 52611 di Repertorio

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 25 (venticinque) del mese di novembre,

In Milano, nel mio studio in via del Lauro n. 2,

certifico io sottoscritto dr. Antonio Reschigna notaio residente in Milano ed iscritto nel Collegio Notarile di Milano, che la presente copia composta da 6 fogli formato A4 scritti fronte e retro, compreso il presente, è conforme all'originale documento esibitomi da:

PONZINI ROBERTO GIUSEPPE, nato a Milano (MI) il 26 marzo 1962, domiciliato per la carica in Milano, Via Carroccio n. 6.

della cui identità personale io notaio sono certo da me notaio edotta delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ed alla stessa è stata rilasciata, ove le parti omesse non contrastano con quelle riportate.

ALLEGATO B)al n.52612/17899 del Repertorio.

STATUTO DELLA SOCIETA' "QUALIPER S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA . CAPITALE SOCIALE

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"Qualiper s.r.l."

(in seguito denominata "Società"), ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e del D.L. 19 Agosto 2016 N. 175.

Il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi con sede in Milano (MI) Via Carroccio n. 6 , ente pubblico non economico, è il Socio Unico della società.

La società svolge le attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, con modalità di affidamento diretto "in house", nell'interesse esclusivo del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi Socio Unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale, che effettua sulla società un controllo analogo a quello esercitato su attività e servizi propri.

Articolo 2

Oggetto

1. La Società potrà esercitare ogni attività, anche di prestazione di servizi che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi riterrà utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

2. Fermo restando che almeno l'80% dell'attività deve essere svolta in favore del controllante e comunque per l'80% del fatturato annuo, la Società ha per oggetto esclusivo, su affidamento diretto del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi "in house providing", in generale la gestione di servizi a rilevanza economica e non, relativi a:

a. Servizi di segreteria e di tutte le attività tecniche, amministrative, commerciali, manutentive e quant' altro necessarie per perseguire tutti gli scopi istituzionali dell'organo amministrativo;

b. istituzione di corsi di preparazione alla professione e perfezionamento/formazione continua, anche avvalendosi di consulenti esterni, altri soggetti pubblici e privati e/o in partnership con questi ultimi ed altri Ordini e Collegi professionali;

c. promozione e realizzazione di iniziative editoriali (scritte, audiovisive e su supporti magnetici e altri sistemi, riservandosi i diritti di copyright), promozione e finanziamento di convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;

d. sostegno dell'attività di enti (inclusi gli altri Collegi prevalentemente locali dei Periti Industriali ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo delle attività del settore tecnico-ingegneristico e nei campi di attività proprie dei Periti industriali

e. attività di consulenza tecnica, fiscale, tributaria, legale, amministrativa, logistica, ed affini (anche in partenariato con soggetti pubblici e privati) agli iscritti al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi e agli altri Collegi territoriali ;

f. promozione e tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico dei Periti Industriali di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;

g. organizzazione, promozione, ed eventuale finanziamento (anche in partenariato con enti pubblici e privati) di tutte le attività amministrative, organizzative, tecniche, commerciali afferenti l'attuazione del regime di certificazione delle competenze professionali dei Periti Industriali iscritti al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi e altri Collegi ai sensi della UNI EN 17024 in collaborazione con Enti Certificati e/o Accredia.

3. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nei limiti di legge, nonché, sempre nei limiti testé richiamati, le attività di diritto privato utili ai propri fini.

4. La Società può, ove consentito dalla legge e dal presente statuto, assumere direttamente ed indirettamente ma comunque non nei confronti del pubblico partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

5. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge di tempo in tempo in vigore e dal presente statuto. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a soggetti iscritti in Albi od Elenchi, nonché le prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dal Collegio dei Periti Industriali, né in affidamento né con gara, disciplinate dall'art. 13 del D. L. n. 223/2006 e successive modificazioni

ed integrazioni.

Articolo 3

Sede

1. La società ha sede nel Comune di Milano.

Articolo 4

Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 Dicembre 2040.

Articolo 5

Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).
2. Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico costituente mediante conferimento in denaro effettuato integralmente in unica soluzione contestualmente alla costituzione.
3. L'ente pubblico non economico socio fondatore è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale;
4. Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile e dal presente Statuto.
5. La società potrà acquisire dal socio versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e tra i soci.

Articolo 6

Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.

Articolo 7

Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico Socio

1. Gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.
2. L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.
3. Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 8

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..
2. Il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi quale unico socio,

esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, che agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

3. Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi , ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi" in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi socio unico e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da quest'ultimo, operazioni "svantaggiose" per essa società, purché il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi unico socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi compensativi", diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.

4. La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

5. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

6. L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Collegio stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

7. I finanziamenti soci effettuati dal Collegio unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.

Articolo 9

Esercizio del controllo analogo

1. Il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali

Laureati delle Province di Milano e Lodi quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.
L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la propria attività al controllo del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi il quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi. Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.
2. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi per l'esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi.
3. La proposta di bilancio, dovrà essere sottoposta preventivamente al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.
Il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi esercita nei confronti della società un controllo in termini di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post").
Il Socio Unico, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti o deliberazioni del Collegio hanno accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.
Ulteriori forme di controllo "analogo" possono essere disciplinate con apposito regolamento che dovrà essere approvato dai competenti Organi di governo del Collegio.

Le attività di collaborazione, consulenza, servizio e supporto che la Società è chiamata a svolgere a favore o per conto del Socio Unico o di sue particolari strutture nonché l'uso di beni, uffici o impianti che il Socio o sue particolari strutture decidono di mettere a disposizione, a qualunque titolo, della Società sono regolati da specifiche convenzioni che ne definiscono gli estremi e le modalità di esercizio nel rispetto delle vigenti norme di riferimento.

Articolo 10

Finanziamenti

1. Il Socio potrà eseguire su richiesta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
2. Per il rimborso dei finanziamenti del socio troverà applicazione l'art. 2457 del c.c.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA' E ORGANIZZAZIONE

Articolo 11

Organi della Società

1. Sono organi della Società:
- Assemblea dei soci;
- L'Organo di amministrazione;
- Il Collegio Sindacale o il Revisore unico

Articolo 12

Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
2. A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 13

Assemblea dei soci

1. Il Socio Unico è rappresentato dal Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi
2. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile.
3. Sono competenze esclusive dell'Assemblea:

a. l' approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;

b. la nomina e revoca dei Consiglieri di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;

c. la nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore Unico;

d. deliberazioni dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
e. nomina, sostituzione e revoca dell'eventuale Direttore generale, qualora non vi abbia provveduto direttamente il Consiglio di Amministrazione della Società;
f. le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto;
g. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Inoltre, l'assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:
a. emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;
b. determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e ai Sindaci (o Revisore unico);
c. acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovennale a favore di terzi;
d. decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;
e. argomenti che l'organo di amministrazione o il socio unico sottopongano all'assemblea.

Ai sensi dell'Art.2364, c.5 del c.c., l'Assemblea, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso, autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:
- Approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte del Socio;
- Approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;
- Investimenti di qualsiasi natura e le successive cessioni se non compresi nei piani di cui al punto precedente;

Articolo 14
Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.
3. L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

4. L'assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica certificata, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

5. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 15

Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza o su decisione del socio unico, da persona designata dal socio unico stesso.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 16

Deleghe

1. Il socio non può farsi rappresentare per delega.

Articolo 17

Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 14, comma 2.

4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci e pubblicato, ove previsto, ai sensi

di legge.

Articolo 18

Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico, che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.

Articolo 19

Modalità di amministrazione

1. La Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto esclusivamente da componenti del Consiglio Direttivo del Collegio.

2. Il Consiglio di Amministrazione durerà in carica per lo stesso periodo di durata previsto per il Consiglio direttivo del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi e, quindi, per quattro anni.

3. La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; la cessazione dell'amministratore per qualsiasi altra causa (diversa dalla scadenza del termine) ha effetto immediato.

4. Nel caso in cui un consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società si dimetta dal Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi o ivi decada a qualunque titolo quale componente del Collegio stesso, decadrà automaticamente anche quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

5. A comporre il primo Consiglio Direttivo sono chiamati e nominati il Presidente, il Tesoriere ed il Vice Presidente del Collegio.

Articolo 20

Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

1. L'organo amministrativo, salvo quanto di competenza della Assemblea e salvo quanto di competenza del Socio, è investito dei poteri per l'amministrazione della Società.

2. La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta contestualmente all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza e se nominato al Direttore Generale.

Articolo 21

Organizzazione

1. L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finali-

tà, di professionalità esterne.

Articolo 22

Organo di controllo

1. La società nomina il collegio sindacale o il revisore unico.

2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 23

Composizione e durata

1. Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

2. Nei casi di obbligatorietà della nomina (art 2477, secondo e terzo comma, del C.C.), tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

3. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati revisori dei conti.

4. I sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

6. I sindaci sono rieleggibili.

7. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 24

Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

2. Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Articolo 25

Cessazione dalla carica

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare.

2. In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione assembleare per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione assembleare di integrazione, dal

sindaco più anziano di età.

Articolo 26

Revisore unico

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Articolo 27

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali iniziano l'1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno attribuiti al Socio, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;

b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Collegio;

c) per deliberazione dell'assemblea dei soci;

d) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di 30 (trenta) giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando,

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 29

Foro competente

1. Foro competente in caso di controversie è quello di Milano.

Articolo 30

Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e dal D.L. 19 agosto 2016 n. 175.

Milano,

Lì 25 novembre 2016
F.to Roberto Giuseppe Ponzini
F.to Antonio Reschigna

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
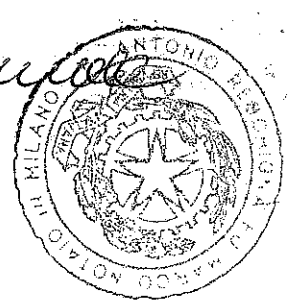
Copia conforme all'originale nei miei atti notarili
munito delle prescritte firme
Milano, lì 1 DICEMBRE 2016